



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO

Corso Prampa, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 - 0522/525241 Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it - pec reic842004@pec.istruzione.it C.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

Alle FamiglieAi Docenti al Personale ATA Albo /Sito Web

OGGETTO: DISPOSIZIONI VIGILANZA ALUNNI

Si comunica che alla presente comunicazione si allega la direttiva sulla vigilanza degli alunni.

La pubblicazione all'Albo della presente comunicazione e dell'allegata direttiva sulla vigilanzadegli alunni costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Morena Bizzarri





ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO

Corso Prampa, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241 Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it – pec reic842004@pec.istruzione.it C.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

Alle FamiglieAi Docenti Al Personale ATA Albo/SitoWeb

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente; VISTO il D.Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2023/2024 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezionidurante il tragitto aula uscita dall'edificio.
- 3. Collaboratori scolastici.
- **4.** Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- 5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.
- **6.** Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- 7. Vigilanza riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- **8.** Vigilanza riguardo ai "minori bisognosi di soccorso".
- 9. Vigilanza durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione.
- 10. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.
- 11. Entrate posticipate.
- 12. Uscite anticipate.
- 13. Uso delle attrezzature.
- 14. Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni.
- 15. Disposizioni finali.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per inderorogabili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali).

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della prima campanella che permette agli alunni di raggiungere le aule (suono della seconda campanella che indica l'inizio delle attività didattiche). Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita, esclusi gli alunni che rientrano nell'elenco del prescuola.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Ogni piano dovrà essere presidiato da un collaboratore scolastico durante l'attività didattica.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita delle pertinenze dell'edificio scolastico, accertandosi che ciascun alunno che si avvale del trasporto scolastico salga sul pulmino e che gli altri si ricongiungano ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata dai genitori. Altrettanto vale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado non autorizzati all'uscita autonoma (Legge n. 172/2017). Accertatisi dell'uscita di tutti gli alunni, i collaboratori scolastici presteranno attenzione a tali operazioni di consegna degli alunni insieme ai docenti.

In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente e/o collaboratore avvisa il responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il docente /collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Per i ritardi in orario di ingresso il docente coordinatore avviserà il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori per avviare gli opportuni adempimenti. La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica ed agevola lo svolgimento dell'attività didattica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa. Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle Porte di Emergenza.

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio d'ora, i docenti che escono da classi in cui è presente un docente in compresenza escono per primi e raggiungono rapidamente la classe dove devono entrare. Nessun docente esce dall'aula senza che sia sopraggiunto il docente dell'ora successiva a prendere la classe in consegna. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, al momento del cambio deve trovarsi di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità per garantire il diritto allo studio, considerato, sempre, il criterio di affollamento delle aule) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

A tal fine è necessario che venga tenuto comunque, per ciascuna classe, un registro cartaceo delle presenze, conservato in una cartellina trasparente sulla cattedra insieme ai documenti per la sicurezza, ai verbali delle prove di evacuazione e alle eventuali indicazioni di somministrazione dei farmaci.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione dura non più di quindici minuti nella scuola secondaria e non più di 20 minuti nella scuola primaria; sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo; il quale ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. I docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, se è previsto il cambio dall'orario delle lezioni, durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione

i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Al termine dell'intervallo, il rientro deve avvenire in modo ordinato: gli alunni devono disporsi in fila, i docenti si pongono agli estremi della fila stessa e, qualora ci sia un solo docente, è consigliabile che questo si ponga a chiusura della fila insieme agli elementi più vivaci.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

8) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

10) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun docente, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria sezione e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono lasciare l'aula tutti insieme, vigilati dal docente in servizio. Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa

prima del docente accompagnatore. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Per facilitare la connotazione ricreativa del momento della mensa, è opportuno contenere quanto più possibile il rumore, le conversazioni devono svolgersi sottovoce e limitatamente ai vicini di posto. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in sezione accompagnato dal personale docente. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo, salvo casi di urgenza, ma sempre vigilati da un collaboratore scolastico.

11) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico solo dopo aver acquisito la giustificazione dell'adulto accompagnatore. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

12) USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata deve essere comunicata il prima possibile dalla famiglia, dando modo ai docenti di organizzare la consegna dei compiti e del materiale. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

13) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

лgп	nento di ogni iniziativa proposta dana scuola,
	informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei
	laboratori;
	Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali,
	indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
	informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
	vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le
	disposizioni ricevute;
	verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
	valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali
	visibilmenterilevabili e con il grado di maturità degli alunni;
	controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le
	finalitàeducativo - didattiche della scuola;
	rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.
	In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che
	sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori
	scolasticisegnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

14) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

- 1. Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.
- 2. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.
- 3. I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento.
- 4. I docenti non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l'orario delle lezioni in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi.

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita, fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico e registrarne l'accesso sull'apposito modulo.
- in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

15) DISPOSIZIONI FINALI

Ш	E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle
	attività didattiche e para-didattiche - di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi
	qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti
	correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non
	addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

□ E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmenteattento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Morena Bizzarri